

STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ADEGUATO alle NORMATIVE
obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021 COSI' COME
MODIFICATO dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023

Allegato "A" - Integrazione del 25/11/2023

STATUTO

E' costituita, con sede legale a Bareggio (MI) in via Madonna Pellegrina, n. 64,
l'Associazione denominata "Pilates Time Associazione Sportiva Dilettantesca" in
breve "Pilates Time a.s.d".

Tale sede può essere spostata con delibera del consiglio direttivo.

Art. 1 - Scopo e Oggetto

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro (art.8 D.Lgs 36/2021)
durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di
utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano
imposte dalla legge.

2.

a) L'associazione si propone quale attività principale:

- la pratica e l'insegnamento dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla
salute ed al fitness con carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al
miglioramento fisico e psichico dell'individuo; in particolare discipline (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) quali : pilates, yoga e varie tipologie
di ginnastica anche con uso di macchinari. Si precisa che si tratta di
"attività sportiva" dilettantistica.

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza alla attività
sportiva dilettantistica, la gestione delle specifiche discipline sportive, anche
mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio,
all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva
dilettantistica, amatoriale e non agonistica;

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture (anche non sportive)
di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. propri o di terzi, anche
mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;

- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o
indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle attività sociali.

b) L'associazione si propone quale attività secondaria e strumentale la pratica e
l'insegnamento della ginnastica artistica. In particolare del Total Barre con
finalità di preparazione (sportiva non agonistica e dilettantistica) alla
pratica delle discipline su menzionate.

3 - L'associazione si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del
C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione
Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi direttivo e di cui riconosce la
giurisdizione sportiva e disciplinare.

4 - Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli

scopi precisati nei commi precedenti l'Associazione potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento dell'immobile ove si forniscono i servizi dell'Associazione ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività dell'Associazione.

- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori e Soci Ordinari;

Soci Fondatori: quelli che si sono resi promotori della costituzione della Associazione. Pagano le quote sociali, hanno diritto a voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali.

Soci Ordinari: Pagano la tassa di ammissione e le quote sociali. Se di età superiori ai 18 anni hanno diritto a voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Se minorenni hanno diritto al voto attraverso l'esercente la patria potestà.

Tutti sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo
4. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
 - reale condivisione dello scopo sociale
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
6. In caso di domande d'ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. In particolare tutti i soci sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo tra cui il Presidente dell'associazione. I minorenni esercitano tali diritti attraverso gli aventi la patria potestà

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione .

3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dal successivo art. 6.

4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione delibererà di aderire. Il socio di qualsiasi categoria che non osserva lo Statuto ed il Regolamento e non si adegua alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo potrà essere radiato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) causa di morte

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima degli addebiti;

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio direttivo;

- Il Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del

Consiglio Direttivo o della metà più uno del totale dei Soci aventi diritto a voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento almeno 15 giorni prima dalla data scelta per la riunione.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, uno o più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.
3. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria
- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri eventuali Organi previsti dallo Statuto

- stabilire l'ammontare delle quote sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee non elettive sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio, la Presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci della redazione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.

Trascorso un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto a voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Per le modifiche dello Statuto sono richiesti la maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto a voto dell'Associazione.

Art. 11 –Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla (metà più uno) dei soci che

potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

L'avviso della convocazione può essere anche comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 12 - Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

3. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.

In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei Soci aventi diritto a voto.

Art. 13 - Modifiche statuto

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto al voto dell'Associazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo a titolo esemplificativo e non esaustivo

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea che deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività ricreative e di quelle dello statuto sociale, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'assemblea;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 17 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario, anno sociale

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha la firma dell' associazione.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso;
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione;
4. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo;
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'associazione.

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Cariche elettive

Le cariche elettive sono onorifiche. Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da Federazione Sportiva.

Art. 22 - Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Enti o Federazioni (FSN, DSA, EPS riconosciute dal CONI) alle quali l'associazione delibererà di aderire .
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea. I Revisori dei Conti eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Art. 24 – Norme disciplinari

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme ai doveri di Socio. Le sanzioni sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione temporanea sino al massimo di un anno;
- 3) la radiazione.

Art. 25 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 26 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 27 – Trasformazione

L'Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, per gli effetti di cui alla L.18.2.1983 n° 50.

Art. 28 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di

Presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano;

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Milano;

4. L'arbitrato avrà sede in Milano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che perseguirà finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 31- Norma Finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.